

(3) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi priklenitve vozila, je izvajalec priklenitve in odstranitve lisic dolžan poravnati nastalo škodo.

(4) Če pride voznik k vozilu med postopkom priklenitve lisic na vozilo, plača 50 odstotkov višine stroškov priklenitve in odstranitve lisic.

(5) Šteje se, da je vozilo priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.

#### 28. člen

(1) Voznik ne sme odpeljati ali premikati priklenjenega vozila, dokler niso odstranjene lisice.

(2) Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter stroške uporabe lisic se plača izvajalcu priklenitve in odstranitve lisic, ki izda potrdilo o plačilu.

(3) Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic mora z vozila odstraniti lisice takoj oziroma najpozneje v eni uri po plačilu stroškov priklenitve in odstranitve lisic.

(4) Višino stroškov za priklenitev in odstranitev lisic določi župan s sklepom.

(5) Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstraniti vozilo z mesta, kjer je bilo vozilo parkirano. Če tega ne stori, se na vozilo ponovno priklene lisice.

#### 29. člen

(1) Odstranjevanje lisic se opravlja ob delavnikih med 6. in 22. uro.

(2) Odstranjevanje lisic se opravlja lahko tudi v nočnem času med 22. in 6. uro in ob praznikih ter dela prostih dnevih, vendar se v tem primeru stroški odstranitve lisic zaračunajo v dvakratnem znesku.

(3) Če ni podane zahteve za odklep vozila ali če niso poravnani stroški za priklenitev in odstranitev lisic v osmih urah od priklenitve, pooblaščen uradna oseba odredi odvoz vozila.

(4) Za odstranitev lisic nepooblaščen osebe, namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic se zaračuna odškodnina v višini nabavne vrednosti lisic na dan namernega poškodovanja, uničenja ali odtujitve lisic. Izvajalec priklenitve lisic poda prijavo na pristojni policijski postaji.

### VII. POSTOPEK Z ZAPUŠČENIMI, POKVARJENIMI ALI POŠKODOVANIMI VOZILI

#### 30. člen

(1) Na vseh javnih cestah ali nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, ter drugih javnih prometnih površinah in drugih javnih površinah ter na raznih zemljiščih je prepovedano puščati zapuščena, pokvarjena ali poškodovana motorna vozila, priključna vozila ali plovila.

(2) V primeru, da pooblaščen uradna oseba najde zapuščeno vozilo, smiselno uporabi določbe 244. člena Zakona o varnosti cestnega prometa.

(3) Če je mogoče takoj ugotoviti lastništvo vozila, mora pooblaščen uradna oseba poleg pisne odredbe, nameščene na vozilo, poslati pisno odredbo lastniku vozila tudi po pošti.

#### 31. člen

(1) Če zapuščeno vozilo v določenem roku ni odstranjeno se odredi odvoz zapuščene vozila.

(2) Hrambo odpeljanih zapuščenih vozil opravlja izvajalec odvozov.

(3) Če je bilo pred izvedbo odvoza ugotovljeno lastništvo vozila, se lastniku vozila pošlje opozorilo, s katerim se ga seznanja, da, če vozila ne bo prevzel pri izvajalcu hrambe v roku 30 dni od prejema opozorila, bo vozilo uničeno.

(4) Zoper lastnika vozila se na dan, ko je bil opravljen odvoz zapuščenega vozila, začne voditi postopek o prekršku.

#### 32. člen

(1) Če za vozilo ni bilo ugotovljeno lastništvo, se na dan odvoza vozila objavi razglas na oglasni deski organa, ki vodi postopek. Razglas mora biti objavljen 30 dni. Razglas mora vsebovati: opis vozila, kraj, od koder je bilo vozilo odstranjeno, datum odvoza vozila in navedbo, da mora lastnik pred prevzemom odpeljane vozila poravnati vse nastale stroške.

(2) Če v roku 30 dni od dneva objave razgласa lastnik vozila predloži uradni osebi overjeno izjavo ali če lastnik vozila neposredno pri pooblaščen uradni osebi podpiše izjavo, da vozila ne želi več imeti v svoji lasti in posesti, se šteje, da je lastnik vozilo opustil, in se ga preda v uničenje. Zoper lastnika vozila se začne postopek o prekršku.

(3) Če se po preteku 30-dnevnega roka od objave razgласa lastnik vozila ne javi, se šteje, da je lastnik vozilo opustil. Za odpiranje takih vozil se sestavi komisija, ki jo sestavljata pooblaščen uradna oseba, ki vodi postopek, in izvajalec hrambe vozila. O odpiranju vozila se napiše poseben zapisnik, v katerem se navede vsa ugotovljena dodatna dejstva in podatke o vozilu.

(4) Če se po opravljenem komisijem odpiranju vozila ugotovi lastništvo vozila, se zoper lastnika vozila začne postopek o prekršku. Lastniku vozila se pošlje tudi opozorilo, s katerim se ga seznanja, da, če vozila ne bo prevzel pri izvajalcu hrambe v določenem roku od prejema opozorila bo vozilo uničeno.

(5) Če se ugotovi, da je zapuščeno vozilo last osebe, ki ni državljan Evropske unije, pooblaščen uradna oseba o tem obvesti pristojne organe policije in carine.

### VIII. PARKIRANJE KOLES, KOLES Z MOTORJEM IN MOTORNIH KOLES

#### 33. člen

(1) V naseljih občine Piran je prepovedano naslanjati kolesa, ali kolesa s pomožnim motorjem, ali kolesa z motorjem, ali motorna kolesa ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo neposredno na javne prometne površine, ter na robnike kolesarskih stez in pločnikov.

(2) Za prislono kolo, kolo s pomožnim motorjem, kolo z motorjem ali motorno kolo, ki ovira promet drugih udeležencev v prometu, lahko pooblaščen uradna oseba odredi odvoz.

(3) Z globo 50 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

### IX. NADZOR

#### 34. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja občinski organ, pristojen za inšpekcijo in redarstvo.

### X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

#### 35. člen

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po uradni objavi, s tem pa preneha veljati Odlok o cestnoprometni ureditvi v občini Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 49/2003; 35/2004), uporabljati pa se ga prične 01.03.2008.

(2) Sklepe predvidene v tem odloku, mora župan sprejeti do 01.01.2008.

(3) Dovolilnice, izdane na podlagi določb Odloka o cestnoprometni ureditvi v občini Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 49/2003; 35/2004), prenehajo veljati s 01.03.2008.

Številka: 371-23/2007  
Piran, 27. novembra 2007

Župan Občine Piran  
TOMAŽ GANTAR

### Comune di Pirano

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/2005 - testo consolidato ufficiale, e n. 60/2007) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99 e 15/2004)

#### PROMULGO

il Decreto sulla regolamentazione del traffico nel comune di Pirano, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 27. 11. 2007.

Numero: 371-23/2007  
Pirano, 7 dicembre 2007

Il Sindaco del Comune di Pirano  
TOMAŽ GANTAR

Ai sensi della Legge sulla sicurezza nel traffico stradale (TUR4 - Gazzetta ufficiale della RS, n° 133/2006), della Legge sulle trasgressioni (TUR4 - Gazzetta ufficiale della RS, n° 03/2007) e dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice n° 10/1999, 15/2004) il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nell'ambito della sua 10a seduta ordinaria del 27.11.2007, ha approvato il presente

#### DECRETO

### SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE NEL COMUNE DI PIRANO

#### I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

##### Articolo 1

- Con il presente decreto nel comprensorio del comune di Pirano si regolano:
- LE LIMITAZIONI DELL'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE ADIBITE AL TRAFFICO,
  - IL TRAFFICO STRADALE NEL COMPRESORIO DELLA CITTA' DI PIRANO, UREDITEV CESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU MESTA PIRAN,
  - IL PROCEDIMENTO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA,
  - IL PROCEDIMENTO DI BLOCCO DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA,
  - IL PROCEDIMENTO RELATIVO AI VEICOLI ABBANDONATI, IN AVARIA O DANNEGGIATI,
  - IL PARCHEGGIO DI VELOCIPEDI, CICLOMOTORI E MOTOCICLI,
  - IL CONTROLLO,
  - LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Articolo 2

##### Definizioni:

1. Le aree pubbliche adibite al traffico nel comune di Pirano comprendono le strade pubbliche categorizzate, le strade locali, gli itinerari pubblici e gli itinerari pubblici per i velocipedi, i marciapiedi, le piste ciclabili, le vie, i parchi, le aree verdi, le aree adibite alla ricreazione, i parcheggi pubblici su strade pubbliche ed al di fuori di queste, i parcheggi riservati, le strade di accesso agli edifici commerciali pubblici, ai garage ed agli edifici residenziali, nonché ad altri fabbricati, come pure le aree adibite al traffico in prossimità di detti fabbricati, gestite dall'esecutore della manutenzione ordinaria delle strade comunali, ed il cui utilizzo è consentito a tutti alle stesse condizioni.
2. L'organo competente è l'organo del Comune di Pirano, competente per il comparto del traffico in conformità alle disposizioni comunali ed alla vigente disciplina giuridica nella Repubblica di Slovenia.
3. Le ganacce sono appositi dispositivi bloccaruote, con i quali s'impedisce al conducente di rimuovere il veicolo in sosta vietata.
4. Il veicolo particolare è l'apposito veicolo dotato di gru, adibito alla rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata.
5. I veicoli di pronto intervento sono i veicoli degli organi e delle organizzazioni che espletano compiti di pronto intervento in base alle autorizzazioni di legge, comprendenti le autoambulanze ed i veicoli dei vigili del fuoco, i veicoli della polizia, dell'ispezione e della vigilanza comunale, quelli dei servizi di assistenza sanitaria e sociale, ovvero di assistenza a domicilio, nonché i veicoli del servizio di protezione civile. I veicoli citati si reputano in missione di pronto intervento solamente quando sono in servizio.
6. I veicoli dei servizi pubblici sono i veicoli degli addetti ai servizi pubblici a carattere economico, comprendenti i veicoli delle poste, delle telecomunicazioni e delle aziende addette all'erogazione dell'energia elettrica, nonché dei servizi di manutenzione dell'infrastruttura pubblica, ed inoltre i veicoli adibiti alla manutenzione ed alla pulizia delle strade e delle vie, quelli per la rimozione dei rifiuti comunali, quelli dei servizi ispettivi statali, nonché i veicoli delle imprese di vigilanza e tutela del patrimonio e delle persone.
7. I veicoli di servizio sono i veicoli utilizzati dagli esecutori di servizi a domicilio oppure nei vani commerciali del committente, quando il carico o i dispositivi, dai quali dipende l'erogazione concreta del servizio o della commissione, devono essere necessariamente condotti e rimanere in sosta nella città di Pirano, alla condizione che il periodo di trasporto, ovvero il diverso motivo di sosta si evinca dall'ordine di lavoro, dalla fattura o da altro documento conforme. I veicoli di servizio devono essere contrassegnati in modo da

- indicare in modo permanente o temporaneo le loro caratteristiche di servizio e la denominazione dell'esecutore del servizio.
8. I veicoli di consegna sono veicoli progettati e costruiti esclusivamente o prevalentemente per il trasporto di merci, che nel permesso di circolazione riportano l'immatricolazione quali veicoli adibiti al trasporto di categoria N.
  9. Le barriere sono dispositive per il controllo dell'accesso e dell'uscita dei veicoli o per l'interdizione del traffico. A tale scopo si possono utilizzare soluzioni tecniche diverse, come sbarre, colonnine a scomparsa e colonnine a scomparsa automatica, colonnine a scomparsa meccanica nonché catene.
  10. La segnaletica stradale è costituita dalla segnaletica e dall'attrezzatura complementare conforme alla vigente disciplina in materia di segnaletica stradale ed attrezzatura complementare nella Repubblica di Slovenia.
  11. Il centro storico della città di Pirano comprende tutte le aree pubbliche adibite al traffico nel comprensorio della città di Pirano, delimitato dalla barriera d'ingresso ed uscita all'altezza dell'edificio residenziale in via Dante 31.
  12. La città di Pirano comprende il centro storico ed il rimanente comprensorio della CL di Pirano.
  13. Il permesso consiste nell'attestato, dal quale si evince il diritto di parcheggio in una determinata area, e deve essere collocato in maniera visibile sulla plancia retrostante il parabrezza.
  14. Il media d'accesso e di uscita è il dispositivo tecnico che permette agli utenti l'attraversamento delle barriere d'ingresso e di uscita, sotto forma di carta magnetica, telecomando, transponder e simili.
  15. Le singole espressioni utilizzate nel presente decreto, assumono lo stesso significato sancito per le espressioni presenti nella disciplina di regolamentazione del traffico, vigente nel Comune di Pirano e nella Repubblica di Slovenia.
  16. Bilinguismo della segnaletica stradale; tutte le tabelle integrative dei segnali stradali, nonché di quelli turistici ed adibiti ad altre comunicazioni deve essere bilingue, e precisamente in lingua slovena ed italiana, il che vale anche per tutti i documenti, derivanti dall'applicazione del presente decreto.

### Articolo 3

Il richiedente deve inoltrare all'organo competente la domanda completa per il rilascio di qualsiasi permesso di cui nel presente decreto, tranne per il rilascio del permesso particolare, almeno 30 giorni prima della prevista entrata in vigore del permesso.

### Articolo 4

(1) La commissione per la regolamentazione tecnica del traffico (nel prosieguo la commissione tecnica) prepara per il sindaco le proposte esperte per decidere in merito alla regolamentazione del traffico nel comune di Pirano.

- (2) Con le proposte avanzate la commissione tecnica propone l'istituzione:
1. delle aree pedonali,
  2. delle zone a traffico limitato,
  3. delle zone con velocità limitata,
  4. delle limitazioni di velocità lungo le strade comunali,
  5. dei provvedimenti per limitare la velocità,
  6. della regolamentazione del traffico pedonale,
  7. della regolamentazione del traffico di velocipedi e ciclomotori,
  8. delle limitazioni all'utilizzo delle strade,
  9. dei divieti e delle limitazioni per il traffico di determinate categorie di veicoli,
  10. dei sensi unici di percorrenza,
  11. delle strade con precedenza e di quelle secondarie,
  12. della segnaletica stradale e dell'attrezzatura complementare sulle strade comunali,
  13. dei parcheggi pubblici,
  14. delle aree parcheggio con sosta limitata,
  15. delle aree parcheggio a pagamento,
  16. dei parcheggi riservati
  17. delle modalità di parcheggio,
  18. delle aree di sosta e parcheggio vietato,
  19. e la collocazione di barriere d'accesso ed uscita, nonché il regime del traffico,
  20. e la collocazione, nonché la manutenzione di barriere di protezione,
  21. di provvedimenti tecnici particolari e di altra natura per la sicurezza dei bambini, delle persone deboli e di quelle fisicamente e psichicamente diversamente abili,
  22. della regolamentazione del traffico dei mezzi di trasporto particolari e di quelli a trazione animale.
- (3) Il Sindaco con propria ordinanza decide in merito alla regolamentazione del traffico proposta ed al valore del punto, nonché alle tariffe di parcheggio ed agli altri diritti relativi al parcheggio nel comprensorio del comune di Pirano.
- (4) La commissione tecnica viene nominata dal Sindaco con propria deliberazione.
- (5) La regolamentazione del traffico deve essere indicata dalla segnaletica stradale. La collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale e dell'attrezzatura complementare viene effettuata dall'esecutore della manutenzione delle strade comunali, e può essere modificata solamente con il nulla osta dell'organo comunale competente. Tutta la segnaletica stradale viene iscritta dall'organo competente nel registro della segnaletica stradale.

## II. LIMITAZIONI DELL'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE ADIBITE AL TRAFFICO

### Articolo 5

(1) L'organo competente dispone che determinate aree pubbliche adibite al traffico (parcheggi riservati) possano essere utilizzati esclusivamente per il parcheggio dei veicoli:

1. delle scuole,
2. delle scuole dell'infanzia,
3. degli organi pubblici,
4. del Comune,
5. dei poliambulatori.

(2) Sulle aree suddette è consentito parcheggiare solamente con l'acquisizione del permesso di parcheggio particolare, rilasciato dall'organo competente in base al contratto tra il Comune e l'avente diritto.

(3) Tutte le aree di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate dalla segnaletica stradale.

(4) Le aree in questione possono essere riservate anche per determinati

intervalli (giorni, ore), al di fuori dei quali si utilizzano come aree pubbliche di parcheggio. Gli intervalli devono essere indicati dalla segnaletica stradale.

(5) Sui parcheggi riservati possono parcheggiare solamente quei veicoli a motore, ai quali il parcheggio è permesso dalla segnaletica stradale, e che espongono il permesso.

(6) Sulle superfici adibite al parcheggio degli aventi diritto di cui ai punti 1, 2 e 3 del 1° comma del presente articolo possono parcheggiare solamente i veicoli di servizio.

(7) Sulle superfici adibite al parcheggio degli aventi diritto di cui al punto 4 del 1° comma del presente articolo, possono parcheggiare oltre ai veicoli di servizio anche i veicoli dei rappresentanti comunali e degli ospiti invitati.

(8) Sulle superfici adibite al parcheggio degli aventi diritto di cui al punto 5.3 del 1° comma del presente articolo possono parcheggiare, oltre ai veicoli di servizio, anche i veicoli dei fruitori dei servizi sanitari dei poliambulatori.

### Articolo 6

(1) Sulle aree pubbliche adibite al traffico, ove è permesso il parcheggio o la sosta dei veicoli dei detentori dei permessi, i conducenti devono esporre in maniera visibile sulla plancia retrostante il parabrezza il conforme permesso.

(2) Sulle aree pubbliche adibite al traffico ove il parcheggio è a pagamento o limitato nel tempo, i conducenti devono esporre in maniera visibile sulla plancia retrostante il parabrezza il conforme biglietto di parcheggio, dal quale si evincono l'orario di arrivo ed il periodo per il quale il parcheggio è permesso.

(3) Il conducente non deve superare il periodo di parcheggio limitato, disposto dalla segnaletica stradale. Trascorso il periodo di tempo limitato il conducente ha l'obbligo di rimuovere il veicolo.

(4) Con una multa di 50,00 si punisce il conducente che viola le disposizioni di cui al primo, al secondo o al terzo comma del presente articolo.

### Articolo 7

(1) L'organo competente ha la facoltà di limitare l'utilizzo delle aree pubbliche destinate al traffico, di vietare il traffico di singoli veicoli o il traffico nella totalità nei seguenti casi:

1. manifestazioni
2. visite protocolari
3. lavori edili
4. lavori di manutenzione regolare
5. pulizia
6. situazione della strada
7. attuazione del servizio invernale di manutenzione del manto stradale
8. per altri fondati motivi

(2) Per le strade categorizzate si applicano analogamente le disposizioni del Decreto sulle strade comunali.

### Articolo 8

(1) L'organo comunale competente, nell'ambito della concessione del permesso di trasporto eccezionale in base all'articolo 36 del Decreto sulle strade comunali, ha la facoltà di imporre al richiedente il pagamento della cauzione sino all'ammontare dei costi previsti per il ripristino delle condizioni insorte a seguito dall'utilizzo eccezionale dell'area pubblica adibita al traffico.

(2) L'accertamento della situazione dell'area pubblica adibita al traffico prima dell'inizio dell'utilizzo eccezionale, dei danni esistenti e la determinazione dell'ammontare congruo della cauzione, vengono effettuati dall'esecutore della manutenzione ordinaria delle strade.

(3) L'ammontare della cauzione viene sancita dal Sindaco mediante ordinanza in base al parere dell'esecutore della manutenzione ordinaria delle strade.

(4) Nel caso in cui, dopo aver effettuato il trasporto sull'area pubblica adibita al traffico non si riscontrino danni a seguito dell'utilizzo eccezionale, la cauzione si restituisce al richiedente.

(5) Per i veicoli di pronto intervento non è necessario il rilascio del permesso di cui al primo comma del presente articolo.

### Articolo 9

(1) Chiunque necessita di limitare l'utilizzo delle aree pubbliche adibite al traffico per l'organizzazione di manifestazioni, per l'esecuzione di lavori edili o per altri motivi fondati, ha l'obbligo di acquisire il permesso dell'organo competente. Per le strade categorizzate si applicano analogamente le disposizioni del Decreto sulle strade comunali.

(2) L'utilizzo delle aree pubbliche adibite al traffico si può limitare senza il permesso dell'organo competente se i lavori da effettuarsi sono urgenti per impedire danni ingenti o irreparabili. In tal caso l'esecutore dei lavori ha l'obbligo di avvertire immediatamente, ed al massimo entro due ore dall'introduzione della limitazione dell'utilizzo della superficie pubblica adibita al traffico, la polizia e l'organo competente del Comune di Pirano.

(3) Se a seguito della limitazione dell'utilizzo dell'area pubblica adibita al traffico è necessaria la modifica della regolamentazione del traffico per garantire la sicurezza della circolazione, l'organo competente ha la facoltà di richiedere al richiedente di presentare l'elaborato della regolamentazione del traffico per il periodo in cui sarà vigente la limitazione dell'area pubblica adibita al traffico.

(4) L'elaborato deve essere redatto dall'organizzazione competente a spese del richiedente, e deve essere confermato dall'organo competente del Comune di Pirano.

(5) L'organo competente ha la facoltà di modificare per motivi fondati la durata della limitazione dell'utilizzo delle aree pubbliche adibite al traffico o di modificare la regolamentazione del traffico prevista dall'elaborato della regolamentazione del traffico.

(6) Con una multa di 400,00 si punisce la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.

(7) Con una multa di 800,00 si punisce l'imprenditore autonomo che viola le disposizioni del presente articolo.

(8) Con una multa di 1.200,00 si punisce la persona giuridica che viola le disposizioni del presente articolo, mentre la persona responsabile della persona giuridica si punisce con una multa di 400,00.

### Articolo 10

(l'esecutore della limitazione dell'utilizzo delle aree pubbliche adibite al traffico)

(1) L'esecutore della limitazione dell'utilizzo delle aree pubbliche adibite al traffico ha i seguenti obblighi:

1. di informare a proprie spese tramite i mezzi d'informazione il pubblico in maniera adeguata, allo scopo di garantire un'informazione quanto più completa, e con almeno tre giorni di anticipo, della prevista all'introduzione

- della limitazione dell'utilizzo delle aree pubbliche adibite al traffico.
- di corrodere tempestivamente prima dell'introduzione della limitazione la superficie pubblica con la segnaletica stradale e con l'attrezzatura complementare,
  - alla conclusione della limitazione, di ripristinare quanto prima sulla superficie pubblica la situazione preesistente alla limitazione dell'utilizzo.
- (2) Con una multa di 400,00 si punisce la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.
- (3) Con una multa di 800,00 si punisce l'imprenditore autonomo che viola le disposizioni del presente articolo.
- (4) Con una multa di 1.200,00 si punisce la persona giuridica che viola le disposizioni del presente articolo, mentre la persona responsabile della persona giuridica si punisce con una multa di 400,00.

#### Articolo 11

- (1) Laddove con la segnaletica stradale e con l'attrezzatura complementare è indicata la limitazione dell'utilizzo dell'area pubblica adibita al traffico, l'organo competente per la vigilanza può procedere nei confronti di coloro che non rispettano le limitazioni in conformità alle disposizioni vigenti, inerenti la regolamentazione del traffico.
- (2) L'organo competente per la vigilanza può ordinare lo spostamento di veicoli o di altri oggetti, presenti sulla superficie pubblica, ove è stato limitato il traffico, prima della collocazione della prescritta segnaletica stradale di cui al 2° comma dell'articolo precedente, e che nonostante gli avvisi sull'introduzione della limitazione non sono stati rimossi dai proprietari, o perché è risultato impossibile avvisare i proprietari.
- (3) Se i proprietari, nonostante gli avvisi, non hanno rimosso i loro veicoli o altri oggetti di loro proprietà, la rimozione viene ordinata a spese di detti proprietari.
- (4) Se è impossibile accertare i proprietari dei veicoli o degli altri oggetti, la loro rimozione viene ordinata a spese dell'esecutore della limitazione dell'area pubblica.
- (5) L'ammontare delle spese di rimozione del veicolo o degli altri oggetti viene sancita mediante ordinanza del Sindaco.

### IV. REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO SU STRADA NEL COMPRESORIO DELLA CITTÀ DI PIRANO

#### Articolo 12

(1) La circolazione dei veicoli a motore nel comprensorio della città di Pirano è permessa sulle seguenti aree pubbliche:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. via Aškerc,       | 14. riva Prešeren,                        |
| 2. riva Cankar,      | 15. via Prežih,                           |
| 3. via Dante,        | 16. parte superiore di via Rozman,        |
| 4. via Engels,       | 17. via Stjenko,                          |
| 5. via Gorizia,      | 18. piazza Tartini,                       |
| 6. via Gortan,       | 19. via Tomažič,                          |
| 7. piazza Gradnik,   | 20. piazza Fratellanza,                   |
| 8. via Gruden,       | 21. piazza Vodnik,                        |
| 9. riva Kidrič,      | 22. via dei giardini,                     |
| 10. via Lenin,       | 23. parte superiore di via dell'Ospedale, |
| 11. via Matteotti,   | 24. parte superiore di via IX° Corpo,     |
| 12. via Marušič,     | 25. via Zupanič.                          |
| 13. via degli Olivi, |   |

(2) Tutte le vie o parti delle stesse, e le piazze nel comprensorio della città di Pirano, non indicate nel comma precedente di questo articolo si reputano aree pedonali. Su queste aree pubbliche adibite al traffico è vietata la circolazione ed il parcheggio dei veicoli a motore.

(3) Le aree pedonali, ove necessario per impedire la circolazione dei veicoli, sono tutelate da barriere e dalla segnaletica stradale. È vietato parcheggiare davanti alle barriere.

(4) La circolazione ed il parcheggio di veicoli nelle aree pedonali è permessa solamente ai veicoli di consegna nel periodo in cui la consegna viene effettuata ed ai veicoli di pronto intervento.

(5) In casi eccezionali la circolazione ed il parcheggio dei veicoli nelle aree pedonali si permette pure:

- ai veicoli connessi all'organizzazione di manifestazioni pubbliche e di eventi simili nelle suddette aree, e
- nei casi di pericolo derivante dall'alta marea, di inondazioni delle rive o di altri eventi eccezionali, ma solamente sino a quando persistono i pericoli citati.

#### Articolo 13

##### (la commissione)

(1) Il rilascio dei permessi e dei media d'accesso e d'uscita per il comprensorio della città di Pirano viene concesso dalla commissione per la verifica del diritto ai permessi (nel prosieguo: la commissione).

(2) La commissione è composta da tre membri, e precisamente:

- dal rappresentante dell'organo comunale competente per l'economia ed il turismo,
- dal rappresentante dell'organo comunale competente per l'ispezione comunale,
- dal rappresentante della Comunità locale di Pirano.

(3) La commissione viene nominata dal Sindaco con propria ordinanza.

(4) La commissione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento la gestione dell'amministratore del regime del traffico in relazione al rilascio dei permessi e dei media d'accesso e d'uscita.

(5) La commissione decide in merito al ritiro ed alla revoca dei permessi nei casi di abuso o di uso illecito dei permessi.

(6) Il Sindaco decide con propria ordinanza in merito a singole questioni, relative a casi particolari di rilascio dei permessi (per le categorie di persone protette, come i bambini, le persone anziane, deboli e di quelle fisicamente e psichicamente diversamente abili).

#### Articolo 14

##### (tipi di permessi)

Chiunque soddisfi le condizioni può acquisire:

- il permesso azzurro,
- il permesso verde,
- il permesso rosso,
- il permesso particolare.

#### Articolo 15

##### (il permesso azzurro)

(1) Per parcheggiare nell'antico centro storico di Pirano si rilasciano il permesso azzurro ed il media d'accesso e d'uscita. Con il permesso azzurro si può parcheggiare anche nel parcheggio pubblico di Fornace ed in via IX° Corpo.

(2) Ha diritto al permesso azzurro:

- la persona che risiede stabilmente nel centro storico di Pirano,
- la persona giuridica o l'imprenditore autonomo, che espleta la propria attività nel centro storico di Pirano,

(3) Al singolo nucleo familiare viene concesso al massimo un solo permesso per le autovetture:

- che sono di proprietà delle persone che costituiscono il nucleo familiare,
- che la persona o le persone che costituiscono il nucleo familiare utilizzano ai sensi di contratti di leasing,
- sono di proprietà della società (autoveicolo di servizio) se l'utente dispone del contratto conforme per l'utilizzo dell'autoveicolo.

(4) La persona giuridica o l'imprenditore autonomo che espleta la propria attività nel centro storico di Pirano ha diritto al massimo ad un permesso azzurro.

(5) Il permesso riporta i seguenti dati:

- il numero del permesso,
- il periodo di validità del permesso,
- la via in cui abita il detentore del permesso.

(6) La validità del permesso è di due anni.

(7) Entro 30 giorni prima della scadenza della validità del permesso l'utente dello stesso ha l'obbligo di fornire alla commissione tutti i dati attestanti che soddisfa le condizioni per l'utenza ulteriore, in modo che la validità del permesso possa essere prorogata.

(8) I proprietari degli autoveicoli che parcheggiano i propri autoveicoli in garage privati non acquisiscono il permesso di parcheggiare sulle aree pubbliche, ma hanno diritto solamente all'acquisizione del conforme media d'accesso e di uscita, per il quale non è necessario pagare l'indennità mensile.

#### Articolo 16

##### (il permesso verde)

(1) Per parcheggiare gli autoveicoli nel comprensorio della città di Pirano, tranne nel centro storico di Pirano, vengono rilasciati il permesso verde ed il conforme media d'accesso e d'uscita, che permette inoltre il libero ingresso e la sosta gratuita nel centro storico di Pirano per 15 ore al mese.

(2) Ha diritto al permesso verde:

- la persona che risiede stabilmente nel comprensorio della CL di Pirano,
- la persona giuridica o l'imprenditore autonomo, che espleta la propria attività nel comprensorio della CL di Pirano.

#### Articolo 17

##### (il permesso rosso)

(1) Per effettuare le consegne nel comprensorio della città di Pirano viene rilasciato il permesso rosso.

(2) Il permesso può essere acquisito solamente per i veicoli di consegna la cui massa complessiva non supera le 3,5 tonnellate.

(3) Ai veicoli di consegna è garantito il libero accesso nel centro storico di Pirano solamente al mattino dalle ore 05:00 alle 10:00.

(4) Nel centro storico di Pirano possono accedere contemporaneamente al massimo di 15 veicoli di consegna. Gli altri veicoli di consegna devono aspettare al di fuori del perimetro del centro storico di Pirano sino a quando almeno uno dei veicoli di consegna non esce.

#### Articolo 18

##### (il permesso particolare)

Il permesso particolare:

- è valido per il comprensorio della città di Pirano e può essere acquisito dai veicoli di servizio per il periodo in cui il servizio viene erogato;
- è valido dalle ore 5:00 alle 24:00,
- viene rilasciato dalla persona autorizzata dell'Amministrazione comunale del Comune di Pirano,
- è esente dal pagamento dell'indennità per il parcheggio.

#### Articolo 19

(1) I detentori dei permessi pagano l'indennità secondo la seguente tariffa:

tipo di permesso	indennità annua pagabile mensilmente	indennità mensile
AZZURRO	840 punti = 12 x 70 punti	140 punti
VERDE	96 punti = 12 x 8 punti	70 punti
ROSSO	gratuito	
PARTICOLARE	*gratuito	

(2) Il valore del punto viene sancito dal Sindaco con propria ordinanza.

(3) Nel caso il detentore del permesso non paghi l'indennità si estingue il suo diritto al permesso ed al media d'accesso e di uscita.

#### Articolo 20

##### (altri detentori dei media d'accesso e di uscita)

Il media d'accesso e di uscita può inoltre essere acquisito pure:

- dagli altri cittadini del comune di Pirano, che risiedono al di fuori del comprensorio della CL di Pirano e sono impiegati nel centro storico di Pirano, e precisamente per parcheggiare in Fornace. Nel prezzo sono incluse pure 5 ore d'accesso e sosta gratuita nel centro storico di Pirano secondo la seguente tariffa:

	indennità mensile
Rimanenti cittadini del comune di Pirano	20 punti
Impiegati nel centro storico di Pirano	20 punti

Nel caso il periodo di accesso gratuito venga superato il pagamento si calcola ai sensi della tariffa di cui al 2° comma dell'articolo 21 del presente decreto.

- dai tassisti per i veicoli che dispongono del permesso comunale valido per la sosta ed il parcheggio nel centro storico di Pirano, che è gratuito, ed è valido sino a quando è valido il permesso comunale per espletare i trasporti taxi nel comune di Pirano;

3. dagli aventi diritto di cui al 1° comma dell'articolo 5 del presente decreto, per sostare e parcheggiare gratuitamente nel centro storico di Pirano;  
4. gratuitamente anche dai veicoli dei servizi pubblici.

#### Articolo 21

(1) I visitatori possono accedere al centro storico di Pirano ed al parcheggio in Fornace ritirando il biglietto di parcheggio al punto d'entrata.

(2) All'uscita dal centro storico di Pirano si paga il parcheggio in base alla seguente tariffa:

periodo	n° di punti
sino a 20 min	0
sino a 1 h	3
sino a 2 h	6
sino a 3 h	12
sino a 4 h	24
sino a 5 h	48
da 5 a 24 h	96

All'uscita dal parcheggio in Fornace si paga il parcheggio in base alla seguente tariffa:

periodo	n° di punti
sino a 1 h	0,80
sino a 2 h 3x1,60	
sino a 3 h	2,40
sino a 4 h	3,20
sino a 5 h	4,00
sino a 6 h	4,80
sino a 7 h	5,60
sino a 8 h	6,40
sino a 9 h	7,20
sino a 10 h	8,00
sino a 11 h	8,80
sino a 12 h	9,60
tariffa giornaliera da 12 a 24 ore	9,60
5 giorni di parcheggio ininterrotto	30
10 giorni di parcheggio ininterrotto	60
15 giorni di parcheggio ininterrotto	90

(4) Il valore del punto viene sancito dal Sindaco con propria ordinanza.

### V. PROCEDIMENTO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA

#### Articolo 22

(1) L'ufficiale competente ordina la rimozione forzata del veicolo in sosta vietata mediante il veicolo particolare, se accerta che il veicolo in sosta vietata soddisfa le condizioni per essere rimosso forzatamente ai sensi della Legge sulla sicurezza nel traffico stradale, oppure se sosta:

1. in modo da rendere impossibile l'inclusione nella circolazione ad un altro veicolo già parcheggiato,
2. in modo da ostacolare il normale funzionamento o da impedire la manutenzione dell'attrezzatura e della segnaletica stradale,
3. sulle strisce pedonali o ad una distanza minore di 5 m dalle strisce pedonali,
4. in un luogo in cui ostruisce la vista dell'attrezzatura o della segnaletica stradale, o di attrezzature che emettono segnali luminosi,
5. nell'area delle corsie di smistamento davanti agli incroci,
6. sulla strada con due o più corsie di marcia nello stesso senso,
7. nell'area ove l'utilizzo della strada, di parte di essa o delle aree pubbliche adibite a parcheggio è limitato mediante avviso pubblico per l'espletamento del servizio invernale, di lavori di regolare manutenzione, di pulizia, per manifestazioni e simili.

#### Articolo 23

(1) La rimozione forzata del veicolo in divieto di sosta viene effettuata dall'esecutore scelto dal Sindaco in base al bando per l'espletamento di detta attività (nel prosieguo: l'esecutore della rimozione forzata).

(2) La rimozione forzata si effettua a spese del proprietario, ovvero del conducente del veicolo. Il veicolo rimosso viene depositato in un'area protetta, attrezzata allo scopo.

(3) Se il conducente si avvicina al veicolo dopo che l'ufficiale competente ha ordinato la rimozione forzata e chiamato l'esecutore della rimozione forzata, ma il veicolo non è stato ancora rimosso, deve pagare al suo arrivo il 50% dell'ammontare delle spese di rimozione,

(4) L'ammontare delle spese della rimozione forzata e delle spese di deposito e custodia del veicolo vengono sancite dal Sindaco con propria ordinanza.

#### Articolo 24

(1) Si reputa che il veicolo è stato rimosso quando il veicolo particolare parte dal luogo in cui ha caricato il veicolo in sosta vietata.

(2) Il veicolo viene restituito al conducente dopo che questi ha pagato le spese di rimozione forzata, di deposito e di custodia del veicolo. L'esecutore esercita il diritto di ritenzione dei veicoli in custodia sino a quando non sono state pagate tutte le spese.

(3) L'esecutore garantisce la restituzione ininterrotta dei veicoli per 24 ore su 24, nonché il deposito e la custodia dei veicoli verso danni e furti, nonché l'assicurazione contro danni per il periodo di deposito.

(4) L'esecutore deve esporre in luogo visibile il procedimento di restituzione dei veicoli ed il listino prezzi della rimozione forzata, del deposito e della custodia dei veicoli.

#### Articolo 25

(1) L'ufficiale competente ha l'obbligo di fotografare ogni veicolo, per il quale ha ordinato la rimozione forzata, e di annotare nell'ordine di rimozione tutti i dati relativi alla situazione del veicolo, gli eventuali danni presenti e se il veicolo è aperto o chiuso a chiave.

(2) Se il veicolo viene danneggiato o insorgono altri danni durante l'esecuzione della rimozione forzata, l'esecutore della rimozione ha l'obbligo di risarcire il danno provocato.

(3) L'ufficiale competente ha l'obbligo d'informare immediatamente la polizia in merito ad ogni rimozione forzata effettuata e ad ogni spostamento, comunicando:

1. la targa del veicolo, per il quale è stata ordinata la rimozione forzata,
2. la data e l'ora della rimozione forzata,
3. l'esecutore della rimozione forzata,
4. il luogo di custodia del veicolo, ovvero il luogo in cui il veicolo può essere preso in consegna.

### VI. PROCEDIMENTO DI IMMOBILIZZAZIONE DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA

#### Articolo 26

(1) L'ufficiale competente ordina l'applicazione delle ganasce al veicolo in sosta vietata, che però non soddisfa le condizioni per la rimozione forzata mediante il veicolo particolare, o per il quale è impossibile effettuare la rimozione forzata.

(2) L'ufficiale competente ha l'obbligo di fotografare ogni veicolo, per il quale ha ordinato l'applicazione delle ganasce, e di annotare nell'ordine d'immobilizzazione tutti i dati relativi alla situazione del veicolo, gli eventuali danni presenti e se il veicolo è aperto o chiuso a chiave.

(3) L'ufficiale competente deve apporre sul veicolo immobilizzato l'ordinanza scritta per il conducente. L'ordinanza va applicata sul parabrezza o sul vetro della portiera del conducente, oppure in un altro punto adeguato e ben visibile del veicolo immobilizzato. Con l'ordinanza si informa il conducente in merito all'infrazione perpetrata ed al procedimento di rimozione delle ganasce, nonché in merito all'obbligo di pagamento delle spese di applicazione e di rimozione delle ganasce.

(4) L'applicazione e la rimozione delle ganasce si effettua a spese del proprietario, ovvero del conducente del veicolo.

#### Articolo 27

(1) L'applicazione e la rimozione delle ganasce viene effettuata dall'esecutore autorizzato dal singolo per espletare detta attività (nel prosieguo: l'esecutore dell'applicazione e della rimozione delle ganasce).

(2) Le ganasce si applicano di regola alla ruota anteriore sinistra, e se ciò non è possibile, anche a qualsiasi altra ruota del veicolo.

(3) Se il veicolo viene danneggiato o insorgono altri danni durante l'applicazione delle ganasce, l'esecutore della rimozione ha l'obbligo di risarcire il danno provocato.

(4) Se il conducente si avvicina al veicolo durante il procedimento di applicazione delle ganasce, paga il 50% delle spese di applicazione e rimozione delle ganasce.

(5) Si reputa che al veicolo le ganasce sono state applicate quando le ganasce applicate si chiudono a chiave.

#### Articolo 28

(1) Al conducente è vietato muovere o partire con il veicolo sino a quando le ganasce non sono state rimosse.

(2) Le spese di applicazione e di rimozione delle ganasce, nonché le spese di utilizzo delle stesse vanno pagate all'esecutore dell'applicazione e della rimozione delle ganasce, che emette ricevuta.

(3) L'esecutore dell'applicazione e della rimozione delle ganasce deve rimuovere le ganasce immediatamente, ovvero al massimo entro un'ora dopo aver percepito il pagamento delle spese di applicazione e rimozione delle ganasce.

(4) L'ammontare delle spese di applicazione e rimozione delle ganasce viene stabilito dal Sindaco con propria ordinanza.

(5) Il conducente deve spostare il veicolo dal posto in cui sostava immediatamente dopo la rimozione delle ganasce, poiché in caso contrario le ganasce saranno nuovamente applicate.

#### Articolo 29

(1) La rimozione delle ganasce si effettua dalle ore 6 alle 22 dei feriali.

(2) La rimozione delle ganasce può essere effettuata anche di notte tra le 22 e le 6 del giorno successivo, nonché nei festivi, ma in questo caso viene conteggiato un sovrapprezzo pari al doppio dei costi di rimozione delle ganasce.

(3) Se non viene inoltrata la richiesta di rimozione delle ganasce o se non vengono quietanzate le spese di rimozione delle ganasce entro otto ore dalla loro applicazione l'ufficiale competente ordina la rimozione forzata del veicolo.

(4) La rimozione delle ganasce effettuata da persone non autorizzate, il danneggiamento doloso, la distruzione o l'alienazione delle ganasce sono soggette al pagamento dell'indennizzo nell'ammontare del valore delle ganasce il giorno in cui sono state danneggiate dolosamente, distrutte o alienate. In merito l'esecutore dell'applicazione delle ganasce sporge denuncia presso la stazione di polizia competente.

### VII. PROCEDIMENTO RELATIVO AI VEICOLI ABBANDONATI, IN AVARIA O DANNEGGIATI

#### Articolo 30

(1) E' vietato lasciare su tutte le strade pubbliche o su quelle non categorizzate, utilizzate per la pubblica circolazione stradale, nonché su tutte le altre aree pubbliche adibite al traffico e su terreni vari veicoli abbandonati, in avaria o danneggiati, ed inoltre rimorchi o imbarcazioni.

(2) Nel caso l'ufficiale autorizzato rilevi la presenza di un veicolo abbandonato applica analogicamente le disposizioni dell'articolo 244 della Legge sulla sicurezza nel traffico stradale.

(3) Nel caso sia possibile accertare immediatamente la proprietà del veicolo l'ufficiale competente ha l'obbligo di collocare l'ordinanza scritta sul veicolo stesso e di notificarla al proprietario anche a mezzo posta.

#### Articolo 31

(1) Se il veicolo abbandonato non viene rimosso entro un determinato termine si ordina la rimozione forzata del veicolo abbandonato.

(2) I veicoli abbandonati e rimossi forzatamente vengono custoditi presso l'esecutore della rimozione forzata.

(3) Se prima di effettuare la rimozione forzata è stato accertato il proprietario del veicolo, a questi viene notificato l'avviso, con il quale lo si informa che se entro

30 giorni dalla notifica dell'avviso non prenderà in consegna il veicolo dall'esecutore della custodia, il veicolo sarà demolito.

(4) Contro il proprietario del veicolo si avvia il giorno in cui viene effettuata la rimozione forzata del veicolo abbandonato il procedimento relativo alla trasgressione.

#### Articolo 32

(1) Se non è stata accertata la proprietà del veicolo, il giorno della rimozione forzata si affigge l'avviso sulla bacheca dell'organo che conduce il procedimento, che deve rimanere affisso per 30 giorni, e deve indicare la descrizione del veicolo, il luogo dal quale è stato rimosso, la data della rimozione e l'avvertenza che il proprietario prima di ritirare il veicolo rimosso ha l'obbligo di quietanzare tutte le spese insorte.

(2) Se entro 30 giorni dalla data in cui è stato affisso l'avviso il proprietario del veicolo presenta all'ufficiale competente la dichiarazione autenticata, o se il proprietario firma innanzi all'ufficiale autorizzato la dichiarazione di rinunciare alla proprietà ed al possesso del veicolo, si reputa che il proprietario ha abbandonato il veicolo e lo si demolisce. Contro il proprietario del veicolo si avvia il procedimento relativo alla trasgressione.

(3) Se trascorso il termine di 30 giorni dalla data in cui è stato affisso l'avviso il proprietario non si presenta, si reputa che questi ha abbandonato il veicolo. Per aprire questi veicoli si forma una commissione, composta dall'ufficiale competente che conduce il procedimento e dall'esecutore della custodia del veicolo. In merito all'apertura del veicolo si redige uno specifico verbale, nel quale si riportano tutti gli accertamenti ulteriori ed i dati inerenti il veicolo.

(4) Se dopo l'apertura del veicolo innanzi alla commissione si accerta la proprietà del veicolo contro il proprietario viene avviato il procedimento relativo alla trasgressione, e gli viene inviata la notifica, con la quale lo si informa che se non prenderà in consegna il veicolo presso l'esecutore della custodia entro un determinato termine dalla notifica, il veicolo sarà demolito.

(5) Se si accerta che il veicolo abbandonato è di proprietà di una persona che non è cittadina dell'Unione europea, l'ufficiale competente informa in merito gli organi competenti della polizia e della dogana.

### VIII. PARCHEGGIO DI VELOCIPEDI, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

#### Articolo 33

(1) Negli abitati del comune di Pirano è vietato appoggiare i velocipedi, i ciclomotori ed i motocicli agli edifici e ad altri fabbricati, che confinano direttamente con le aree pubbliche adibite al traffico, ed ai margini delle piste ciclabili e dei marciapiedi.

(2) L'ufficiale competente ha la facoltà di ordinare la rimozione dei velocipedi, dei ciclomotori e dei motocicli che ostacolano la circolazione degli altri utenti del traffico.

(3) Con una multa di 50 si punisce la persona fisica che viola il primo comma del presente articolo.

### IX. CONTROLLO

#### Articolo 34

Il controllo dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto è affidato all'organo comunale competente per l'ispezione e la vigilanza.

### X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 35

(1) Il presente decreto entra in vigore l'8° giorno dopo la sua pubblicazione, derogando con ciò il Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice, n° 49/2003; 35/2004), e si applica dal 1. 3. 2008.

(2) Il Sindaco ha l'obbligo di approvare le ordinanze previste dal presente decreto entro il 1. 1. 2008.

(3) La validità dei permessi rilasciati in base alle disposizioni del Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice, n° 49/2003; 35/2004) cessa con il 1. 3. 2008.

Numero: 371-23/2007  
Pirano, 27. novembre 2007

Il Sindaco del Comune di Pirano  
TOMAŽ GANTAR